



COMUNE DI NEVIANO

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

(Aggiornato al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.)

Approvato con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. 03 del 09/02/2024

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. FINALITA'
- Articolo 2. OGGETTO, APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
- Articolo 3. VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Articolo 4. IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 5. SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Articolo 6. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 7. MARCIAPIEDI E PORTICI
- Articolo 8. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- Articolo 9. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- Articolo 10. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- Articolo 11. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Articolo 12. DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO
- Articolo 13. PULIZIA FOSSATI
- Articolo 14. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- Articolo 15. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- Articolo 16. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 17. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- Articolo 18. OGGETTI MOBILI
- Articolo 19. ACCENSIONE DI FUOCHI
- Articolo 20. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- Articolo 21. VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

TITOLO V: ANIMALI

- Articolo 22. TUTELA DEGLI ANIMALI
- Articolo 22 Bis. MANTENIMENTO DEI CANI
- Articolo 23. ANIMALI LIBERI
- Articolo 24. COLONIE FELINE
- Articolo 25. ALLEVAMENTI

TITOLO VI: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 26. DISPOSIZIONI VARIE
- Articolo 27. DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO VII: VARIE

- Articolo 28. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO (LAVAVETRI)
- Articolo 29. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- Articolo 30. USO DI CONDIZIONATORI O SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO
- Articolo 31. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO VIII: QUIETE PUBBLICA

- Articolo 32. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- Articolo 33. ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE
- Articolo 34. VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI
- Articolo 35. AREE URBANE DI APPLICAZIONE DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO E DEL DIVIETO DI ACCESSO - DASPO URBANO -

TITOLO IX: SANZIONI

- Articolo 36. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 37. ABROGAZIONI DI NORME
- Articolo 38. REITERAZIONE
- Articolo 39. NORMA FINALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Neviano, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza della popolazione e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 Oggetto, applicazione e definizioni

1. Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. quiete pubblica e privata;
 - d. protezione e tutela degli animali;
 - e. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.
4. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato "bene comune" in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane;
 - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
5. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
6. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3
Vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Servizio Sanitario e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica normativa, dagli Ispettori Ambientali Volontari Comunali;
2. Il personale indicato al comma 1 può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi o Organi di Polizia Statale, Regionale e Provinciale, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4
Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5
Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, a tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 6
Atti vietati su suolo pubblico

1. *A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:*
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

- e. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- f. mostrarsi in pubblico nudi o in abiti che offendano il comune senso del pudore;
- g. compiere atti di pulizia personale o altri atti che possono offendere la pubblica decenza;
- h. stazionare in area pubblica e sull'intero territorio comunale assumendo atteggiamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di prostituzione. La violazione si concretizza con qualsiasi comportamento non equivoco che ingeneri la convinzione che la persona stia esercitando attività di prostituzione, nonché attuando atti finalizzati a richiamare i conducenti dei veicoli in transito con l'intenzione di farli rallentare o fermare;
- i. contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per qualsiasi motivo con soggetti che esercitino palesemente l'attività di prostituzione;
- j. manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- k. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti violenti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone e in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- l. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- m. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- n. circolare e sostare con veicoli a motore nei parchi pubblici o campo giochi, nonché nelle aree verdi;
- o. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- p. riversare sul suolo pubblico acqua sporca o altri liquidi che possono imbrattare o insudiciare;
- q. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti e suppellettili qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- r. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non siano convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta;
- s. procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- t. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- u. stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

2. Nelle fontane pubbliche è vietato:

- a. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- b. bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche;

TITOLO III: PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7

Marciapiedi e portici

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a. le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b. i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione delle aree di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

Art. 8

Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo di parte degli edifici di cui ai commi precedenti, il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, servizio edilizia privata o il funzionario responsabile a tale scopo delegato, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
4. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

Art. 9

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi;
2. Le operazioni di spurgo possono essere svolte nei seguenti orari:
 - Dalle ore 08,30 alle ore 10,30 dal mese di Ottobre al mese di Maggio;
 - Dalle ore 07,00 alle ore 10,00 dal mese di Giugno al mese Settembre;

Art. 10

Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. ***Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:***
 - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i

- numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi necessari di pubblica utilità che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza;
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

Art. 11

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.

Art. 12

Disposizioni sul verde privato

1. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico e di incendi. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.
5. Ai proprietari o amministratori degli immobili stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della contestazione, ovvero della notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà

ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate.

Art. 13

Pulizia dei fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su terreni e fabbricati, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

Art. 14

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 15

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, i titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono mantenere pulito, attraverso lo spazzamento, l'intera spazio pubblico antistante l'attività commerciale e collocare, sulla soglia dell'esercizio, cestelli di sufficiente capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.
2. Inoltre, l'attività commerciale ha l'obbligo, qualora in possesso di contenitori per la nettezza urbana di capacità di 100 litri, che siano posizionati nelle pertinenze dell'attività commerciale su suolo pubblico, di assicurarli stessi, affinché risulti impedito il rovesciamento;
3. I contenitori di cui al comma precedente, qualora collocati sui marciapiedi devono essere posizionati in maniera tale da non intralciare il passaggio dei pedoni. Tali contenitori, se posti su suolo pubblico e visibili alla pubblica via, devono avere opportuno rivestimento che occulti la visibilità, al fine di rispettare l'igiene e il decoro urbano.
4. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

Art. 16

Esposizione di panni e tappeti

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 17

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private aperte,

devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 18

Oggetti mobili

Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e può essere svolta nella fascia oraria tra le ore 20.00 e le ore 08.00.

Art. 19

Accensioni di fuochi

1. Fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari previste in materia, è vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato;
2. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
3. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente.
4. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze civili o religiose sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
5. È vietato l'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche, qualora non espressamente autorizzate;
6. L'accensione di fuochi è consentita sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Art. 20

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo a far cessare immediatamente le attività

Art. 21

Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "*ad personam*", ovvero nelle apposite cassette postali private, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'attività.

TITOLO V: ANIMALI

Art. 22

Tutela degli animali

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, di sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
4. È vietato abbandonare animali domestici.
5. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.

Articolo 22 Bis

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni stesse e di depositarle nei contenitori di rifiuti solidi urbani. Inoltre, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico;
4. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
5. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso:
6. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
7. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animale o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 2.00 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
 - b) qualora in possesso di animale considerato di razza aggressiva o di grossa taglia, condotto su aree pubbliche, il proprietario deve avere con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
8. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

9. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere come previsto dalle normative Regionali, i propri animali all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso;
10. I proprietari dei cani, entro 90 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip;

Articolo 23 **Animali liberi**

1. L'eventuale distribuzione di cibo agli animali liberi negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica e provvedendo all'esportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
2. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

Art. 24 **Colonie feline**

Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 25 **Allevamenti**

1. Dentro il perimetro del centro urbano e ad una distanza inferiore a mt. 500 dallo stesso, è vietato il pascolo di animali, l'allevamento di pollame e conigli a scopo commerciale.
2. I conigli e il pollame in misura limitata al consumo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge, possono essere tenuti in aree aperte igienicamente attrezzate o in locali idonei e igienicamente attrezzati e devono essere costantemente puliti, impedendo la fuoriuscita di odori.

TITOLO VI: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 26 **Disposizioni varie**

1. Occupazioni per esposizione di merci

- a) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale e dei portatori di handicap, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali, nel rispetto del Regolamento d'igiene.
- b) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

- c) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- d) Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico e/o ambientale, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia attuata con strutture approvate ed esteticamente consone con la tipologia della zona interessata.

2. Mestieri girovaghi

- a) Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
- b) L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- c) L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.
- d) Qualora le suddette esibizioni creino intralcio, d'autorità si dispone la sospensione delle stesse e/o lo spostamento ad altra località.

3. Occupazioni per temporanea esposizione

- a) In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
- b) In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
- c) La mancata ottemperanza è punita, con l'applicazione della normativa specifica in materia.
- d) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

4. Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- a) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è a carico dell'ente erogatore o dell'impresa incaricata dei lavori.
- b) La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare, per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può' essere data, a mezzo telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

- c) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa previste dal vigente Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale ovvero con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico fuori dalla sfera applicativa del Codice Stradale, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia.
- d) In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

5. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

- a) L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. Se l'occupazione avviene su strada si applicano in concorso anche le norme del Codice della Strada sull'occupazione ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
- b) Qualora venga accertata violazione da parte di esercenti attività di carrozzeria con emissione di rumori, vapori e odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applicano le normative in materia di inquinamento acustico in concorso con le norme del Codice della Strada sull'occupazione ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
- c) Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa prevista dal Codice Stradale relative all'imbrattamento con la relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

6. Occupazioni per traslochi

- a) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Corpo di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- b) L'istanza deve essere presentata almeno 7 giorni prima dell'effettuazione dell'occupazione.
- c) Accertato che nulla osti, la Polizia Locale restituisce la copia sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a riscuotere la prescritta tassa sull'occupazione e sulla raccolta rifiuti solidi urbani.
- d) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

7. Occupazioni del soprassuolo

- a) Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
- b) Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
- c) Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

8. Luminarie

- a) L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione (*art. 2, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 126/2016*) che la Ditta installatrice dovrà trasmettere al Comune e a cui dovrà seguire, obbligatoriamente, la

certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;

- b) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.
 - c) E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
 - d) L' utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune è consentito previa dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici circa le soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente.
 - e) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
 - f) La ditta installatrice ha l'obbligo provvedere, al termine del periodo di utilizzo, di smontare l'impianto di illuminazione, entro massimo 15 giorni.
9. Tutte le spese ivi comprese quelle di ripristino dei luoghi anche a seguito di danneggiamento sono a carico dei soggetti titolari della comunicazione di cui al precedente 1° comma.

10. Occupazioni per comizi e raccolta di firme

- a) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
- b) Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
- c) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, il Funzionario responsabile valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

11. Impianti di cantiere

Per l'utilizzo di impianti da cantiere oltre ad osservare le norme tecniche nazionali o regionali si dovranno adottare tutte misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, forti rumori, esalazioni, polveri ed altro.

12. Demolizioni scavi e materiali di risulta

- a) In caso di demolizione si dovrà evitare il sollevamento della polvere annaffiando abbondantemente i manufatti da demolire e le macerie da asportare.
- b) È vietato gettare materiale demolito o altro, questi dovranno discendere con cautela in appositi condotti chiusi, che saranno ammucchiati all'interno del cantiere o direttamente sugli autocarri per il successivo trasporto in luoghi autorizzati. È infatti vietato il deposito di macerie fuori dall'area del cantiere.
- c) In caso di asportazione di numeri civici, segnali stradali, cartelli pubblicitari o altro, il costruttore è obbligato a comunicarlo agli uffici comunali e a rimmetterli al posto a proprie spese nei tempi e con le modalità concordate con i già menzionati uffici.

Art. 27

Disciplina della mendic   nel territorio comunale

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovr  essere tempestivamente segnalata al Settore Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;
2. L'acattonaggio nel territorio comunale   consentito, se attuato da soggetti e con modalit  non contamperate dall'art. 671 del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purch  ci  non costituisca intralcio alla circolazione pedonale;
3. L'acattonaggio   vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere;
4.   vietato l'acattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali;
5. L'acattonaggio non   consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti;

TITOLO VII: VARIE

Art. 28

Divieto dell'esercizio del mestiere girovago (Lavavetri e altre tipologie di vendita)

Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attivit , causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc, generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumit  personale propria e altrui;   vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa;

Art. 29

Divieto di campeggio libero

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco;
2. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalit  dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 30

Uso di condizionatori o sistemi di raffreddamento

1. Il posizionamento di condizionatori o sistemi di raffreddamento deve avvenire in modo tale che per quantit , ubicazione o funzionamento non producano emissioni di calore dirette, tali da innalzare le temperature di spazi destinati al pubblico passaggio.
2. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi, tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali

previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

3. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
4. Ove necessario il Comune ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
5. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'ARPA addetti ai controlli.
6. I condizionatori a servizio di strutture sanitarie o casa di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Art. 31

Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali, imprese o associazioni di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale o previo accordo e autorizzazione della stessa.

TITOLO VIII: QUIETE PUBBLICA

Art. 32

Attività produttive ed edilizie rumorose

1. Ai fini della salvaguardia della salute pubblica si stabilisce, nel centro abitato lo svolgimento di arti e mestieri rumorosi che comportano l'utilizzo di macchinari o strumenti rumorosi li stessi dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. La presente disposizione si applica anche ai lavori di cantiere di edilizia privata e pubblica.
4. Salva specifica autorizzazione in deroga del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo nei seguenti orari:
 - dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.30 del mattino dal mese di Ottobre al mese di Maggio;
 - dalle ore 13.30 alle ore 16.30 e dalle ore 20.00 alle ore 07.30 del mattino dal mese di Giugno al mese di Settembre;

Art. 33

Altre attività rumorose

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie e tali che possano recare comunque, disturbo ai vicini.
2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi, nonché di strumenti musicali.
3. Per l'utilizzo di **strumenti musicali** si stabilisce che:
 - a. negli spazi ed aree pubbliche o di pertinenza di attività ludiche o circoli, nonché di civili abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali ed altri simili strumenti o

- apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- b. La violazione comporta oltre la sanzione amministrativa, l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
4. Per gli **spettacoli e trattenimenti** si stabilisce che:
- a. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
- b. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette;
- c. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
5. Per i **circoli privati** ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato ogni attività rumorosa che arrechi disturbo alla quiete pubblica, inoltre è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

Art. 34

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio dalle ore 13.00 alle 16.00 (ore 17.00 con ora legale) e dopo le ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino, le grida di rivenditori o suonatori ambulanti, che non possono soffermarsi in prossimità di scuole, chiese, uffici pubblici o altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato;
2. Chiunque svolge attività di vendita ambulante con strumenti di pubblicità sonora, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale almeno 48 ore prima dello svolgimento di tale attività
3. E' comunque vietato, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Settore competente in materia, l'utilizzo di casse con emissione sonora per gli operatori commerciali che sostano per il servizio della clientela o a posto fisso, fuori dall'ipotesi delle Fiere e Sagre autorizzate.

Art. 35

Aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso - DASPO URBANO -

1. Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi, ed in particolare quelle previste dall'art. 688 - 726 del Codice Penale, dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dall'art. 7 comma 15-bis del Codice della Strada D. Lgs 285/92, i divieti previsti dall'art. 6 c.1 lett. a, b, c, d, e, f, h, i, j e k e dall'art.29 del presente Regolamento, disciplinano condotte che potrebbero impedire o limitare l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane individuate nei successivi commi, lo stazionamento e l'occupazione degli spazi ivi previsti.
2. I divieti previsti sono rivolti a chiunque ponga in essere azioni contrarie al decoro urbano ovvero di altre attività illecite quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e siano soggetti agli effetti delle sostanze alcoliche che

impediscono l'accessibilità e la fruizione di aree, e/o l'impedimento, dovuto a ingombro e/o all'alterazione fisica dei luoghi, oppure ad ogni condotta che sia in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libertà di circolazione.

3. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria non può fare ingresso in alcuna delle aree definite all'art. 35 del presente regolamento a prescindere dall'attività che eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine.
4. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria il personale che ha accertato la violazione all'ordine provvede a intimare ai trasgressori di allontanarsi dall'area vietata e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2 del Decreto Legge n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.
5. Ai sensi dell'art. 9 comma 3° del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017 n. 48 e ai sensi del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 113/2018 (*c.d. decreto sicurezza*) che ha esteso la possibilità di applicare il Daspo urbano in nuove aree come a quelle destinate svolgimento di fiere, mercati pubblici e spettacoli, nonché nei presidi sanitari e nei confronti degli indiziati di terrorismo, le planimetrie e le località allegate al presente regolamento (allegato A parte integrante il presente Regolamento) "individuano e perimetrano le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree e parchi, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura" ovvero "aree adibite a verde pubblico".
6. In generale, ove non espressamente indicate, sono interessate tutte le aree in un raggio di 50 metri dalle mura perimetrali ovvero dalle recinzioni esterne di:
 - a) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
 - b) eventuali biblioteche;
 - c) eventuali musei;
 - d) chiese ed altri edifici dedicati al culto;
 - e) monumenti;
 - f) edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
 - g) edifici storici;
 - h) parchi e giardini pubblici,
 - i) impianti sportivi;
 - j) aree produttive e le aree di riconversione industriale;
 - k) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici e spettacoli, nonché presidi sanitari (*ai sensi del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 113/2018 c.d. decreto sicurezza che estende il DASPO URBANO anche a queste nuove aree e nei confronti degli indiziati di terrorismo*).

TITOLO IX: SANZIONI

Art. 36

Sanzioni amministrative

1. La violazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa previsto dall'articolo 7 bis del Testo Unico nr. 267/2000, da €. 25,00 a €. 500,00, con pagamento in misura ridotta, con le modalità di cui all'art. 16 della l. 689/81 di €. 50,00 per articolo violato.
2. Chiunque viola i divieti previsti dall'art. 35 del presente regolamento, è soggetto, oltre all'applicazione della sanzione previste dal regolamento e alle eventuali misure previste alle normative di riferimento, qualora ne sussistano le condizioni previste dalla legge in

materia, alla contestazione della violazione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 e all'applicazione dell'ordine di allontanamento e di divieto di accesso secondo i vincoli e le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento, perché più favorevole, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale per la violazione commessa prevista in € 200,00. All'atto della contestazione della violazione e della notifica dell'ordine di allontanamento, l'organo accertatore qualora ravvisi una situazione di disagio psico fisico della persona destinataria del provvedimento, consegnerà al trasgressore un apposito avviso possibilmente tradotto nella lingua parlata dal soggetto, nel quale vengono comunicati i servizi socio sanitari erogati dal Comune di Neviano e dalla locale Azienda Sanitaria con i relativi indirizzi e contatti.

3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
7. Qualora alla violazione delle norme del presente Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
8. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento con sistema "PagoPa" del Comune di Neviano;

TITOLO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Abrogazioni di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abolito il "Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 38 del 18/03/2005 ed anche tutte le disposizioni regolamentari

precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 38

Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

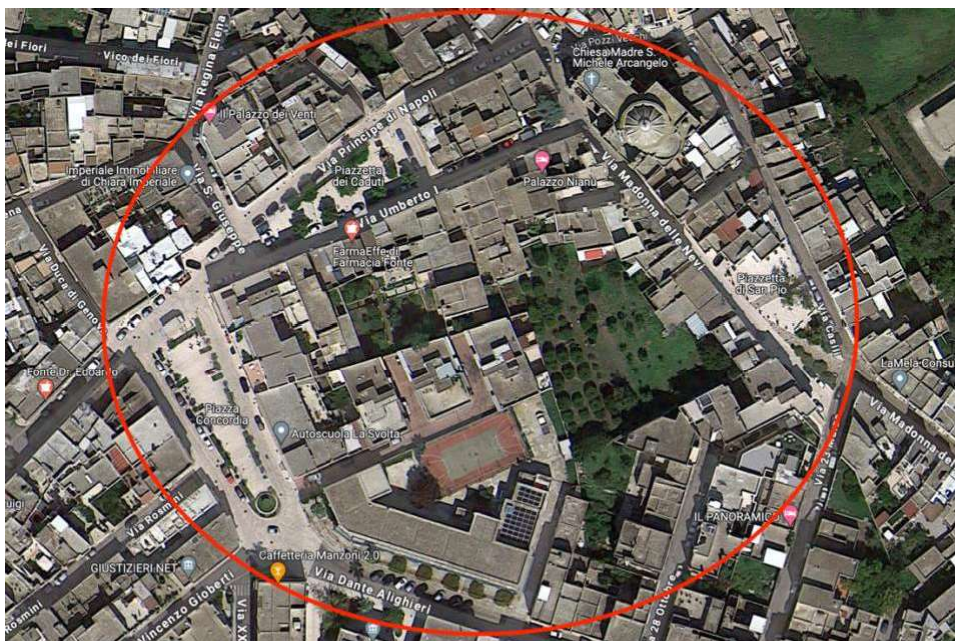
Art. 39

Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'albo Pretorio Comunale.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative Statali, Regionali e Provinciali.

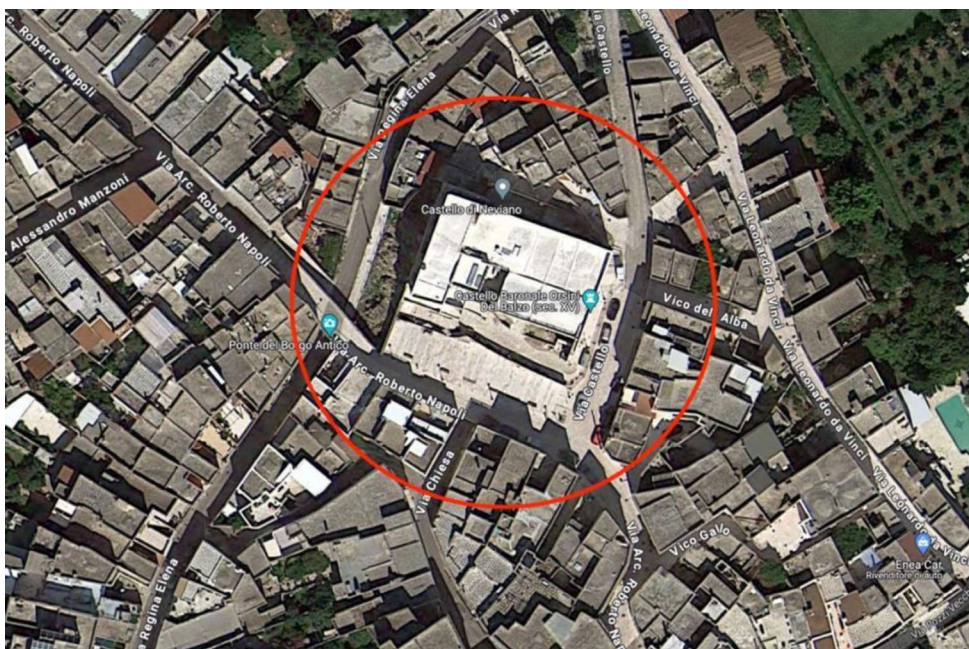
ALLEGATO A - Planimetrie e località.

AREA A



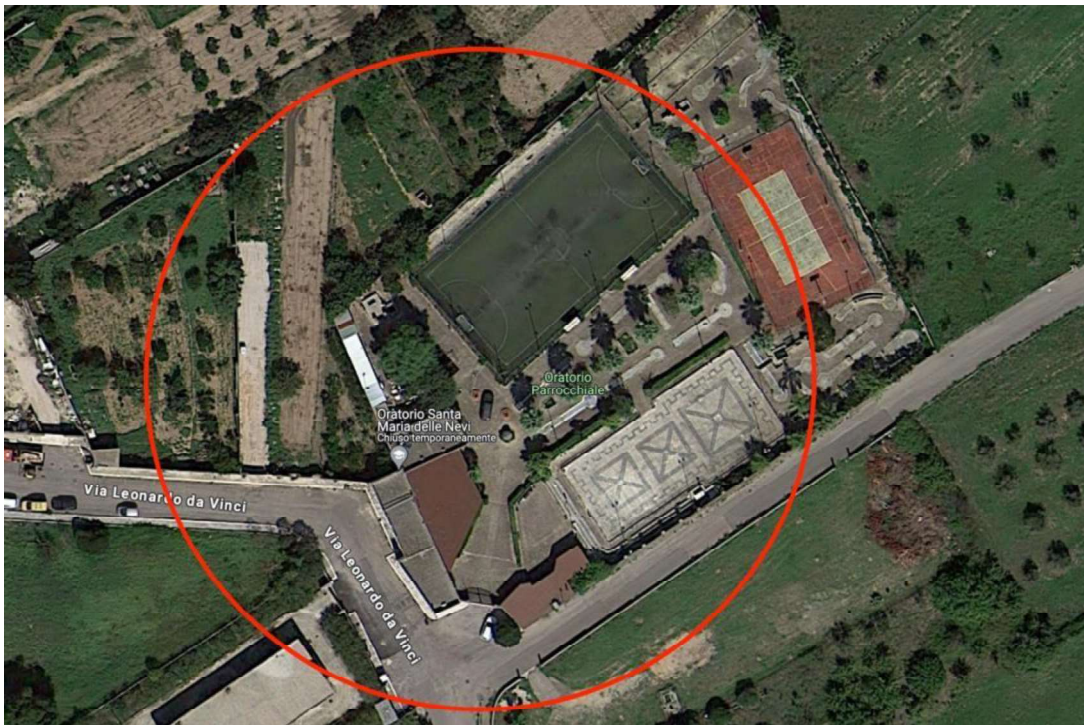
- Via Umberto I – tratto tra via Roma e Largo San Michele -, Piazza Concordia, Piazzetta Caduti, Largo San Michele, Via Madonna delle Nevi, Via Dante Alighieri, sino a Via 28 Ottobre.

AREA B



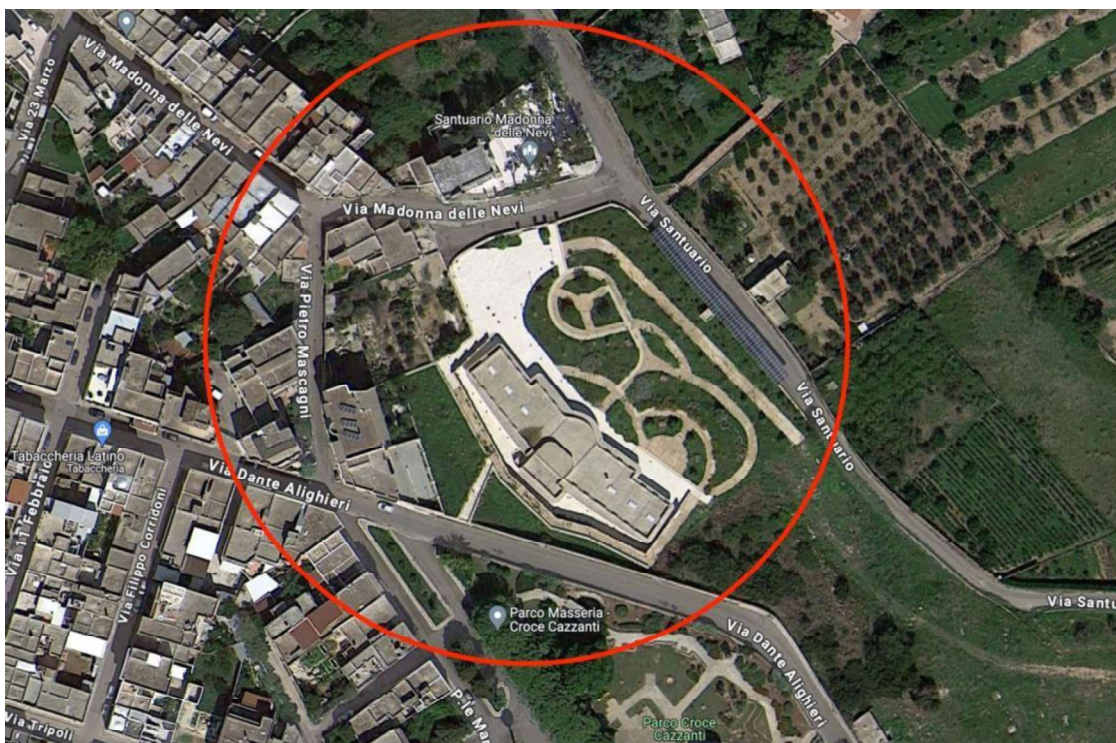
- Castello Baronale “Orsini”, Via Arciprete Napoli, Via Castello.

AREA C



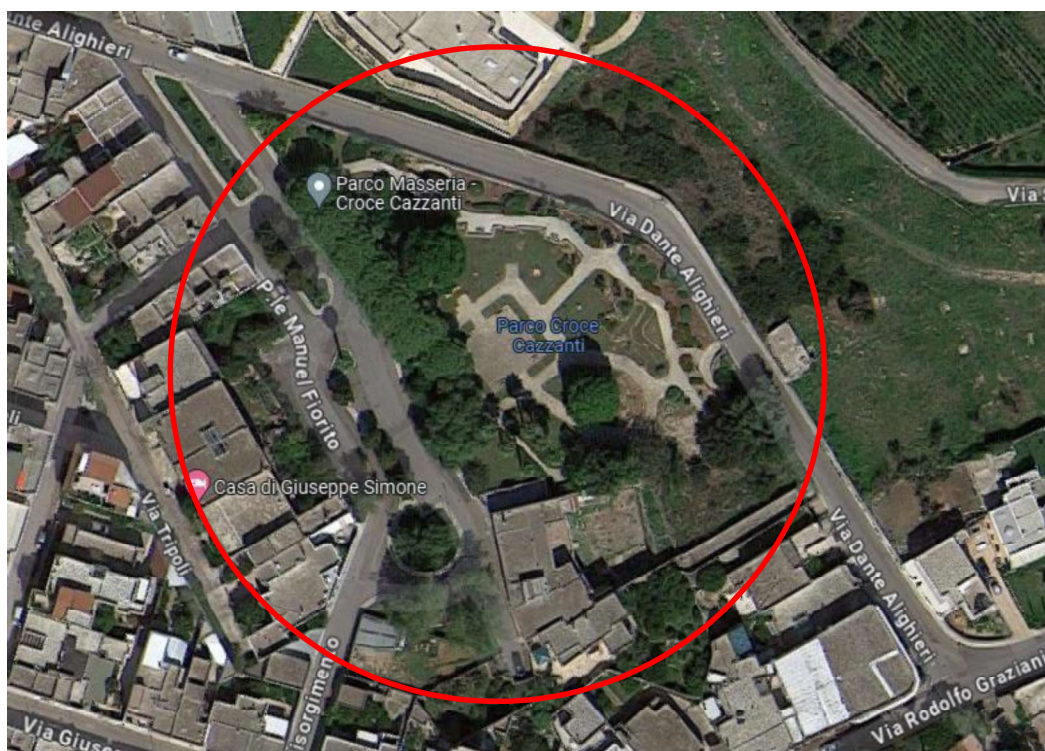
- Oratorio Santa Maria delle Nevi, Via Leonardo Da Vinci

AREA D



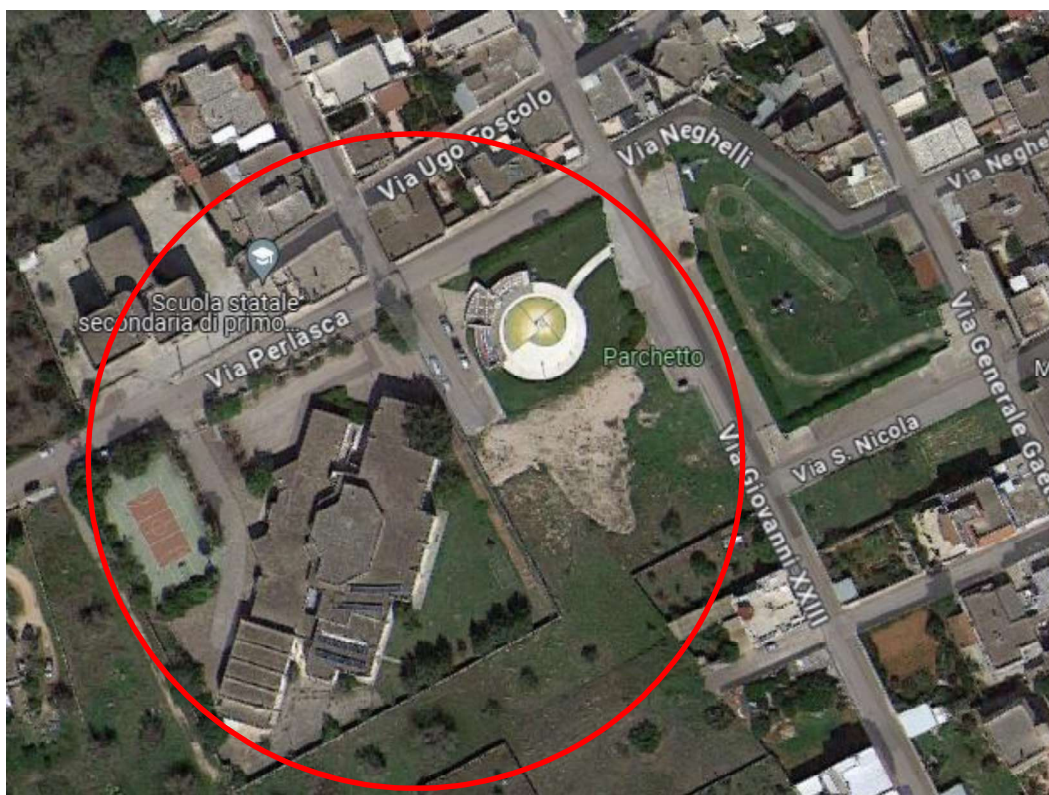
- Santuario della Madonna delle Nevi, Casa di Riposo, Via Mascagni, Via Madonna delle Nevi, Via Santuario.

AREA E



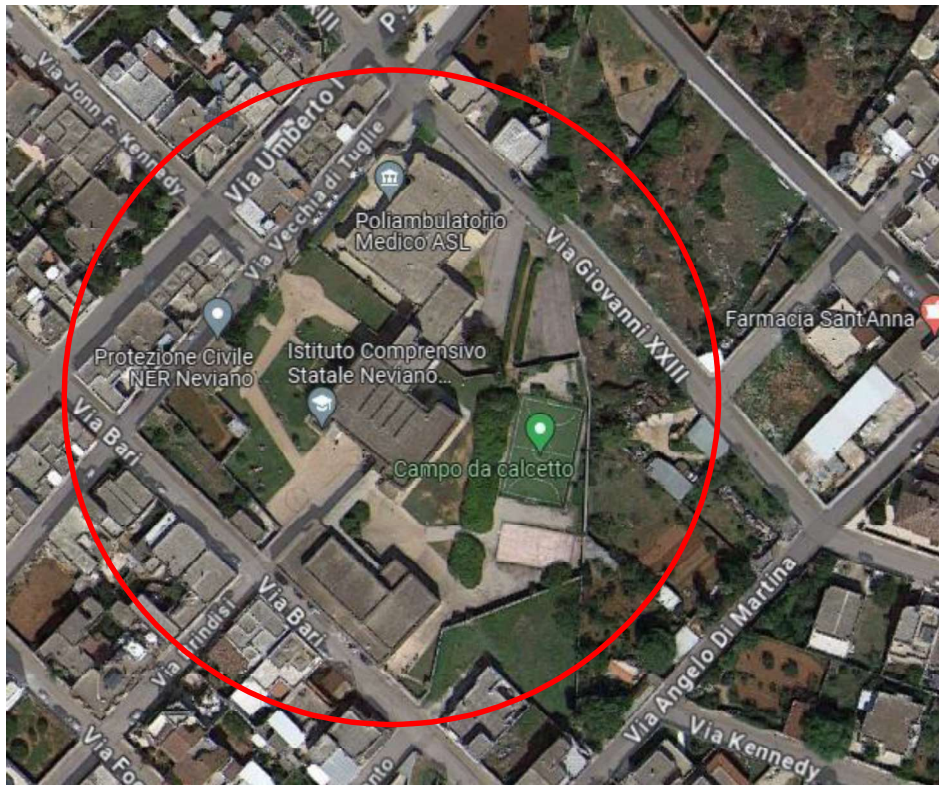
- Parco Croce Cazzanti – Piazzale Manuel Fiorito – Via Dante Alighieri

AREA F



- Polo scolastico secondario di Via Perlasca, Parco Pubblico di Via Giovanni XXIII

AREA G



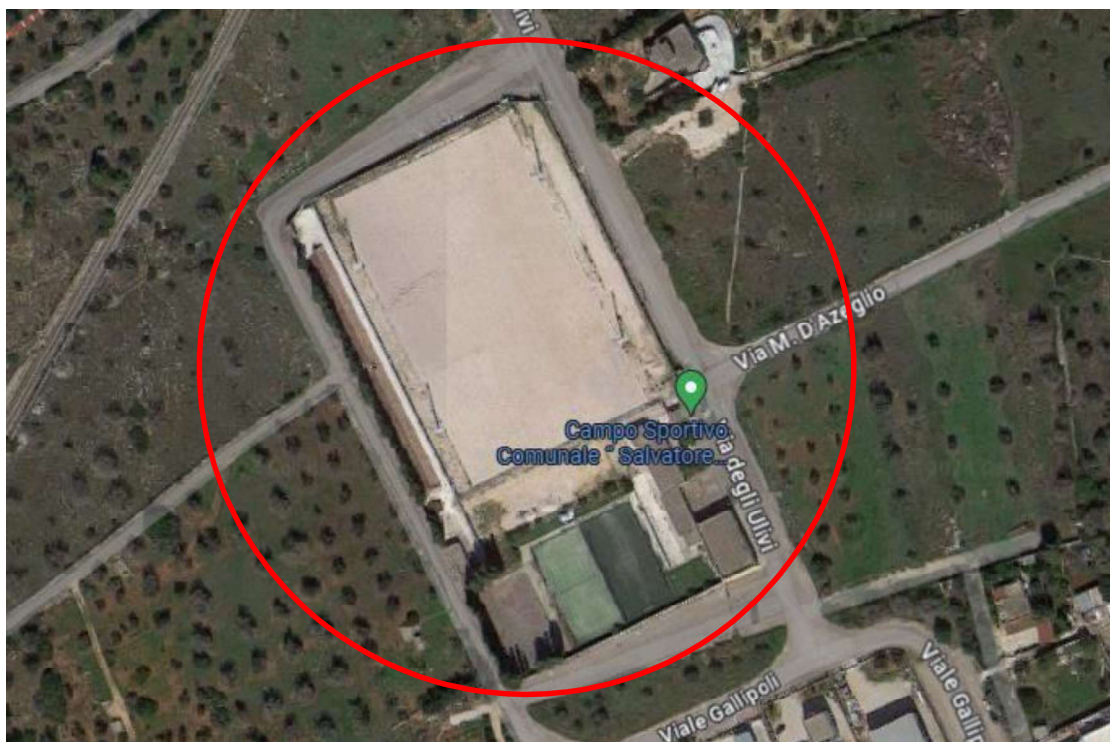
- Polo scolastico di Via Vecchia di Tuglie, Struttura sanitaria di Via Giovanni III

AREA H



- Piazzale Mercato Via Gandhi, Via Kennedy

AREA I



- Campo Sportivo Via Degli Ulivi